

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 18 settembre 2023

OGGETTO: **Sottoscrizione candidature**

L'art. 8, comma 8, del d. lgs. C.p.S. 233 del 1946 stabilisce, in via generale, che *“I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti”*.

Con d.m. 15 marzo 2018, come è noto, sono state approvate le *“Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”*; il predetto d.m., anzitutto, prevede, all'art. 8, che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali”*.

Nello specifico, le operazioni preparatorie alle elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali, applicabili dunque anche ai Comitati centrali, sono disciplinate, per quanto qui interessa, dall'art. 2, che stabilisce, ai commi 1 e 2, quanto segue:

“1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista”.

2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato”.

Correlativamente, l'avvio di indizione prevede che:

“Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi degli Ordini territoriali dei biologi che hanno presentato singolarmente o nell'ambito di una lista la propria candidatura.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Comitato Centrale devono essere sottoscritte da almeno 15 iscritti agli albi degli Ordini territoriali dei biologi, diversi dai candidati.

Le firme di accettazione delle candidature singole, di quelle delle liste, dei presentatori delle liste nonché quelle dei sottoscrittori, devono essere autenticate dai Commissari straordinari della FNOB”.

Come si vede, le anzidette norme, allorché individuano i requisiti di elettorato passivo, si riferiscono genericamente agli *“iscritti agli albi”*, senza alcuna distinzione tra iscritti alla Sezione A e alla Sezione B (si rammenta che l'art. 30 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nell'ambito dell'unico

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

albo professionale dei biologi, ha istituito le predette Sezioni in funzione del titolo di studio posseduto dagli iscritti).

Dunque, così come gli iscritti alla Sezione B sono eleggibili (tanto nei Consigli direttivi dei singoli Ordini territoriali quanto nei Comitati centrale della FNOB), non operando l'art. 2, comma 2, del d.m. 15 marzo 2018 alcuna precisazione in relazione al titolo che deve essere posseduto dai sottoscrittori delle liste, è del tutto evidente che anche gli iscritti alla Sezione B possano presentare le candidature ai sensi di tale ultima norma.